Giorni festivi

Per i giorni festivi infrasettimanali equiparati alla domenica non viene effettuata alcuna detrazione dal salario mensile. A titolo di compensazione il datore di lavoro può richiedere, in tutte le settimane in cui tale giorno festivo ricada in un giorno lavorativo, che il dipendente lavori durante il suo giorno libero. Questo lavoro supplementare deve essere compensato da un corrispondente tempo libero, oppure deve essere risarcito.

Congedi retribuiti

Ai dipendenti sono riconosciuti i seguenti congedi retribuiti:

- Matrimonio del lavoratore: 3 giorni
- Morte del coniuge o del partner o dei propri figli: 3 giorni
- Morte di un genitore, fratello o sorella, suocero, genero o nuora: 2 giorni
- Trasloco (1 volta all'anno e dopo il tempo di prova): 1 giorno
- Visita reclutamento o ispezione militare: massimo 3 giorni
- Esame per i moduli finali, esame professionale, esame professionale superiore (se il rapporto di lavoro è durato più di un anno): tutto il periodo d'esame. In caso di risoluzione del rapporto di lavoro prima che siano trascorsi 6 mesi dopo uno degli esami summenzionati, il datore di lavoro può esigere la restituzione del salario pagato per i giorni di esame;
- Congedo paternità: 2 settimane e 3 giorni lavorativi
- I lavoratori con responsabilità familiari, su presentazione di un certificato medico, hanno diritto ad un permesso per il tempo necessario alle cure dei figli malati di massimo 3 giorni per ogni caso di malattia

Attrezzi particolari

Il datore di lavoro che esige dal lavoratore l'impiego di attrezzi particolari per l'esercizio della professione, è tenuto ad acquistarli a sue spese e metterli a disposizione del lavoratore.

Salario in caso di malattia

Il lavoratore è assicurato contro il rischio della perdita di salario in caso di malattia. L'indennità giornaliera corrisponde all'80% del salario lordo. Se il datore di lavoro stipula un'assicurazione con un periodo di attesa, è obbligato a versare al lavoratore l'80% del salario dal primo giorno per tutto il tempo di attesa.

Lavoro domenicale

Per il lavoro domenicale è necessario un permesso conformemente all'art. 19 della LL. I lavoratori possono essere impiegati la domenica solo dietro espresso consenso

Indennità di partenza

Se il rapporto di lavoro di un lavoratore di almeno 50 anni di età termina dopo 20 o più anni di servizio, il datore di lavoro deve versare un'indennità di partenza calcolata sulla base della tabella prevista dall'appendice IV allegata al CCL.

Contributo professionale

Un contributo annuo di fr. 100.- è riscosso da ogni datore di lavoro e da ogni lavoratore, per coprire le spese di applicazione del contratto. Per ogni mese intero o parziale il contributo ammonta a Fr. 8.33. I lavoratori iscritti ad un sindacato firmatario hanno diritto al rimborso del contributo.

UNIA
Il Sindacato.

Mestiere del parrucchiere

Riassunto delle principali condizioni di lavoro nel ramo a partire dal

1° gennaio 2026

I segretariati Unia in Ticino si trovano a:

Bellinzona	sindacato	viale Stazione 33	**091 821 10 40**
Bellinzona	cassa disoccupazione	piazza G. Buffi 6	**058 332 11 33**
Biasca	sindacato	via Giovannini 2	**091 862 12 44**
Biasca	cassa disoccupazione	via Dragone 1	**058 332 11 33**
Castione	amministrazione regionale	casella postale 178	**091 822 30 90**
Chiasso	cassa disoccupazione	via Bossi 12	**058 332 11 33**
Locarno	sindacato	via della Posta 8	**091 735 35 80**
Locarno	cassa disoccupazione	via della Posta 8	**058 332 11 33**
Manno	sindacato	via Vedeggio 1	**091 611 17 11**
Massagno	cassa disoccupazione	via Genzana 2	**058 332 11 33**
Mendrisio	sindacato	via al Gas 8	**091 640 64 30**

ISCRIVITI A UNIA!

Il Sindacato Unia si batte per ottenere migliori condizioni salariali e di lavoro e buone prestazioni sociali. Ti assiste in caso di controversie con il datore di lavoro o con le assicurazioni sociali. Per essere forti dobbiamo essere uniti. Più persone si iscrivono al sindacato Unia e più grandi saranno le nostre conquiste. Iscriviti anche tu! Contatta un nostro segretariato o via internet: http://www.unia.ch/it/iscriviti-a-unia/

Salari minimi dal 1° gennaio 2026

	Personale qualificato (AFC o attestato equivalente)		
Anni di servizio	**Salario mensile**	**Salario annuo**	
1°	Fr. 4’160	Fr. 49’920	È possibile una riduzione salariale di Fr. 200.- per max 12 mesi dopo il tirocinio (solo per quei mesi in cui non è raggiunto un fatturato mensile di Fr. 9'500)
2°	Fr. 4’160	Fr. 49’920	È possibile una riduzione salariale di Fr. 100.- per gli ex apprendisti (solo per quei mesi in cui non è raggiunto un fatturato mensile di Fr. 9'500)
3°	Fr. 4’360	Fr. 52’320	

	Personale semi-qualificato (CFP o attestato equivalente)		Personale non qualificato	
Anni di servizio	**Salario mensile**	**Salario annuo**	**Salario mensile**	**Salario annuo**
1°	non determinato	non determinato	Fr. 3’780	Fr. 45’360
2°	Fr. 3’880	Fr. 46’560	Fr. 3’830	Fr. 45’960
3°	Fr. 4’150	Fr. 49’800	Fr. 4’100	Fr. 49’200

Diplomi esteri

In caso di lavoratori con attestato di formazione estero, il datore di lavoro verifica se sono soddisfatti i requisiti per una determinata categoria di salario minimo. Il lavoratore deve fornire informazioni sulla formazione svolta all’estero e presentarne la documentazione. All’occorrenza il lavoratore può richiedere presso la SEFRI una conferma del livello o un riconoscimento del diploma.

Indennità supplementari

1) Coloro che possiedono i moduli didattici (1+2) hanno diritto a un’indennità sul salario base di Fr. 200.- a condizione che siano responsabili della formazione delle presone in formazione nel salone.
2) Coloro che possiedono il certificato professionale federale (esame professionale) o il diploma federale (esame professionale superiore) hanno diritto alle seguenti indennità sul salario base:
   - Certificato professionale federale ed almeno 3 anni di pratica: Fr. 300.-
   - Diploma federale ed almeno 4 anni di pratica: Fr. 500.-

Le due tipologie di indennità non sono cumulabili

Gratifica

Se il datore di lavoro assegna, oltre al salario, una retribuzione speciale (ad esempio una gratifica di fine anno), il lavoratore ne ha diritto qualora sia stato convenuto. In questo caso, se il rapporto di lavoro termina prima della fine dell’anno civile, il lavoratore ha diritto ad un importo pro-rata.

Conteggio del salario

Dal salario mensile vengono determinati:

- Salario settimanale = salario mensile diviso 4,3
- Salario giornaliero = salario mensile diviso 22 (settimana di 5 giorni)
- Salario orario = salario mensile diviso 185

Disdetta del rapporto di lavoro

- Durante il periodo di prova di un mese: 7 giorni civili
- Nel 1° anno di servizio: 1 mese
- Dal 2° al 5° anno di servizio: 2 mesi
- Dal 6° anno di servizio: 3 mesi

La disdetta durante il periodo di prova può essere presentata in qualsiasi giorno lavorativo, Terminato il periodo di prova la disdetta può essere data solo per la fine di un mese. Una volta data la disdetta, il datore di lavoro deve concedere al lavoratore il tempo necessario per cercare un altro lavoro. Questo tempo non è retribuito.

Orario di lavoro

L’orario di lavoro settimanale massimo, incluso di tempo di presenza, è di 43 ore ripartito su 5 giorni lavorativi. Non si possono superare le 50 ore settimanali. La compensazione deve avvenire entro 6 mesi.

Lavoro straordinario

È considerato lavoro straordinario il lavoro che supera di più di un’ora la durata massima della settimana pattuita contrattualmente. Se è necessario per terminare il servizio, la durata massima della settimana lavorativa può essere prolungata di un’ora al massimo e solo per questo scopo. Il lavoro straordinario deve essere compensato entro 6 mesi con tempo libero di pari durata. Se questo non avviene le ore straordinarie vanno compensate con un supplemento del 25% oltre il salario convenuto. Con l’accordo scritto tra le parti questo termine può essere prolungato fino a 12 mesi.

Registrazione delle ore

Il datore di lavoro è responsabile della registrazione del tempo di lavoro prestato, compreso lo straordinario, le vacanze e i giorni festivi. Il datore di lavoro tiene un registro degli orari effettivi. Se quest’obbligo non è rispettato, in caso di controversia sono ammessi quale mezzo di prova il rilevamento della durata del lavoro da parte del lavoratore.

Vacanze

Per ogni anno di attività il lavoratore ha diritto alle seguenti vacanze:

- Lavoratore fino a 20 anni compiuti: 27,5 giorni;
- Lavoratore dopo i 20 anni compiuti: 22,5 giorni;
- Lavoratore dopo 5 anni di servizio nella stessa azienda (dopo la formazione): 27,5 giorni

Giorno libero settimanale

Oltre al giorno libero settimanale, di solito la domenica, il lavoratore ha diritto ad un giorno intero di riposo per settimana. Si può in via eccezionale convenire una ripartizione diversa sull’arco di due settimane.